

NOTA INFORMATIVA SUI CRITERI DI ACCESSO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PERSONALIZZATO LEGGE 162/98- PROGRAMMA 2014

da attuarsi a decorrere dal 1° ottobre 2015 e salvo nuove ulteriori modifiche e disposizioni da parte della R.A.S.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Possono essere destinatari dei piani personalizzati esclusivamente le persone in possesso di certificazione di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, posseduta entro e non oltre il 31 dicembre 2014. La mancata presentazione della suddetta certificazione costituisce motivo di esclusione

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti, al piano personalizzato è attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri:

1. Punteggio rilevato attraverso la Scheda Salute: massimo 50 punti secondo i punteggi riportati nella Scheda Salute di cui all'Allegato 3 (all. B alla Delib. G.R.);

2. Punteggio rilevato attraverso la Scheda Sociale (All. C alla Delib. G.R): massimo 50 punti secondo i parametri di seguito riportati:

a) Età del disabile: punteggio massimo 10.

Si attribuiscono 10 punti indipendentemente dall'età, quando la disabilità è congenita o sopravvenuta prima del compimento dei 35 anni di età.

Età	Punti
0 - 3	10
4 -18	8
19 - 35	6
36 - 49	4
50 - 64	2
Oltre 65	1

b) Servizi fruiti settimanalmente dal destinatario del piano: punteggio massimo 15.

Ore settimanali di servizi fruiti	Punti
0 – 2 ore	15
Oltre 2 ore a 7 ore	12
Oltre 7 ore a 12 ore	8
Oltre 18 ore a 24 ore	2
Oltre 24 ore a 30 ore	1

Oltre 30	0
----------	---

Sono da sommare come ore settimanali di servizi fruiti le ore di asilo nido, di assistenza domiciliare erogati da enti pubblici (Comune, PLUS etc.) o da associazioni regolarmente convenzionate con enti pubblici, le ore di assistenza domiciliare integrata, le ore di assistenza in centri diurni, le ore di ricovero e/o soggiorno e/o accoglienza presso strutture pubbliche o private, ad eccezione dei ricoveri ospedalieri per acuzie al di sotto dei 30 giorni consecutivi, le ore di frequenza in centri di aggregazione sociale comunali, le ore di sport-terapie fruiti finanziate da enti pubblici e le ore di altri eventuali servizi fruiti. Nei servizi fruiti non dovranno essere indicati i servizi erogati con i fondi della L. 162/98, l'assistenza scolastica di base stabilita e garantita per legge dalla L. 104/92, né i servizi pagati privatamente e interamente dalle famiglie.

Nel caso in cui il disabile, interessato al finanziamento, svolga attività lavorativa, le ore di lavoro effettive verranno calcolate come servizi fruiti solo se fanno parte di un progetto di inserimento socio-lavorativo o lavoro socialmente utili. Eventuali altri servizi aggiuntivi dovranno essere cumulati e le relative ore riportate nella voce "altri servizi fruiti"

C) Carico assistenziale familiare (calcolato in base alla media annuale delle ore giornaliere): punteggio massimo 14.

Carico familiare (ore)	Punti
Sopra 23 ore	14
Da 23 a 18	10
Da meno 18 a 15 ore	4
Meno di 15 ore	1

Dal carico assistenziale familiare, assistenza garantita dai componenti del nucleo familiare, massimo 24 ore al giorno, dovranno essere detratte le ore di frequenza scolastica, le ore di asilo nido, le ore di scuola materna, di corsi di formazione, di lavoro effettuate (lavoro autonomo, lavoro dipendente o reinserimento socio lavorativo), di assistenza domiciliare erogate da enti pubblici (Comune, PLUS ecc.) o da associazioni regolarmente convenzionate con enti pubblici, le ore di assistenza domiciliare integrata, le ore di assistenza in centri diurni, le ore di ricovero e/o soggiorno e/o accoglienza presso strutture pubbliche o private, le ore di frequenza in centri di aggregazione sociale comunali, le ore di sport terapia fruiti e tutte le altre ore in cui la persona con disabilità non è a carico della famiglia (es. colonia estiva, ecc.). Dovranno essere detratte, altresì, le ore di permesso dal lavoro fruiti dai familiari, nonché da parenti o affini entro il terzo grado, conviventi, previste dall'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 per assistenza alla persona con disabilità.

d) Particolari situazioni di disagio: punteggio massimo 11

- 11 punti: persone con disabilità grave che vivono sole;
- 10 punti: compresenza di più persone con disabilità grave nello stesso nucleo familiare che presentano il piano personalizzato;
- 4 punti: persone con disabilità grave che vivono con soli familiari di età superiore ai 75 anni o persone con disabilità grave che vivono con familiari affetti da gravi patologie da documentare con la certificazione attestante la grave patologia corredata da esaustiva e recente documentazione medica;
- 3 punti: famiglie con persona con disabilità grave a carico dove è presente un solo genitore o, in assenza di genitori, un familiare convivente;

- 1 punto: presenza nel nucleo familiare di altri figli sotto i tre anni.
- I punteggi sono cumulabili fino ad un massimo di 11 punti.

ENTITA' DEL FINANZIAMENTO:

TABELLA "A"

FASCIA DI PUNTEGGIO	MENO 65 ANNI FINANZIAMENTO MASSIMO CONCEDIBILE (€)	ULTRA 65 ANNI FINANZIAMENTO MASSIMO CONCEDIBILE (€)
Da 100 a 90	14.000,00	5.000,00
Da 89 a 80	13.000,00	4.750,00
Da 79 a 75	11.500,00	4.500,00
Da 74 a 70	9.000,00	3.750,00
Da 69 a 64	6.000,00	3.000,00
Da 63 a 55	4.500,00	2.250,00
Da 54 a 48	3.000,00	1.875,00
Meno di 48	2.000,00	1.500,00

Il finanziamento massimo concedibile verrà ridotto sulla base delle fasce di reddito ISEE e delle relative fasce di riduzione indicate nella tabella "B", di seguito riportata:

TABELLA "B"

FASCE	REDDITO ISEE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO
1	Da € 0,00 a € 9.000,00	0%
2	Da € 9.001,00 a € 12.000,00	3 %
3	Da € 12.001,00 a € 14.000,00	6 %
4	Da € 14.001,00 a € 17.000,00	9 %
5	Da € 17.001,00 a € 19.000,00	12 %
6	Da € 19.001,00 a € 21.000,00	15 %
7	Da € 21.001,00 a € 32.000,00	20 %
8	Da € 32.001,00 a € 45.000,00	30 %
9	Da € 45.001,00 a € 60.000,00	45 %
10	Da € 60.001,00 a € 80.000,00	60 %
11	Oltre € 80.001,00	80%

Resta confermata in euro 9.000, la soglia della situazione economica al di sotto della quale i soggetti destinatari dei servizi e degli interventi sociali erogati ai sensi della legge n. 162/1998 sono esentati da ogni forma di riduzione del finanziamento.

Per questa categoria di soggetti beneficiari con reddito ISEE fino a 9.000 euro i finanziamenti massimi concedibili sono assegnati sulla base della Tabella "A"

Per tutti i piani da attuarsi si applica il criterio previsto dall'art. 27 della L.R 23/2005 di compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario, secondo gli scaglioni di reddito sopra indicati

VERIFICA DICHIARAZIONI RESE E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

In base alla normativa vigente qualunque dichiarazione mendace, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità comporta l'irrogazione di sanzioni penali, nonché l'esclusione dal finanziamento del progetto e l'eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite.

Il Comune effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta, anche attraverso la richiesta di atti e documenti agli organi preposti. Il Comune effettuerà verifiche sulla composizione del nucleo familiare, anche attraverso l'acquisizione d'ufficio dello stato di famiglia.